

DOTT. GIACOMO FALCONE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O.C.C. COMMERCIALISTI REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto dott. GIACOMO FALCONE (c.f. FLCGCM84L20H224B), con studio in Reggio Calabria via Arghilla 62 Villa San Giuseppe PEC: giacomofalcone@pec.it nella qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'O.C.C. dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Reggio Calabria

PREMESSO

- a) Che il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di istanza proposta dal sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], ha indicato quale O.C.C. quello dell'Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria e che lo stesso ha nominato il sottoscritto quale gestore della crisi;
- b) Che lo scrivente ha accettato l'incarico;
- c) Che a seguito dello scambio documentale intervenuto con il legale della creditrice avv. Salvatore Rijli è stata acquisita la documentazione integrativa utile per esprimere il parere previsto dalla L. 3/2001;

VERIFICATO

- 1) Che il sig. [REDACTED] si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L.n.3/2012¹ ossia in *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina*



la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- 2) Che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;
- 3) Che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;
- 4) Che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012;
- 5) Che l'istante si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'avv. Salvatore Rijli, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso

DEPOSITA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

1) PROPOSTA - CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un avviso di accertamento Irpef/Ilor notificato nei confronti del proprio coniuge, Sig.ra ~~XXXXXXXXXXXX~~, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria iscriveva a ruolo il ~~XXXXXXXXXXXX~~, quale coobbligato solidale, per avere presentato per l'anno d'imposta 1995 la dichiarazione Mod 740 congiuntamente al proprio coniuge per Irpef, sanzioni ed interessi moratori.


Il suddetto atto impositivo traeva la stura da un accertamento elevato nei confronti dell'Associazione ~~XXXXXXXXXXXX~~, di cui la sig.ra



~~Polignone~~ era socia. La summenzionata società era stata costituita dallo zio della sig.ra ~~Polignone~~, amministratore unico e dominus della società, che aveva incluso la nipote nella compagine sociale sin dall'età di diciotto anni; la sig.ra ~~Polignone~~ non aveva mai esercitato le sue prerogative di socia e tantomeno si era mai interessata della gestione dell'associazione, svolgendo sempre e solo l'attività di insegnante dalla quale, unicamente, aveva ritratto le proprie risorse finanziarie. L'evasione contestata nasceva da un accertamento di tipo induttivo puro con il quale il reddito di quella associazione era stato determinato in palese spregio del principio di capacità contributiva, sulla scorta dei soli ricavi accertati e senza il riconoscimento di alcun costo. Per effetto di quell'accertamento l'Agenzia delle Entrate, in ragione della ristrettezza della base partecipativa, aveva presunto l'avvenuta distribuzione dell'utile in capo al socio, Sig.ra ~~Polignone~~, la quale aveva sempre recisamente negato la percezione di tali utili. In forza di quella presunzione, la moglie dell'istante era stata denunciata per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'allora vigente art.1, comma II, L.516/1982 vedendosi mandata assolta dal Tribunale Penale di Reggio Calabria all'esito di un'attività di indagine integrativa compiuta dal P.M., che non aveva offerto elementi dai quali potesse desumersi che l'imputata avesse effettivamente percepito gli utili contestati.

Nonostante l'assoluzione in sede penale l'Agenzia delle entrate, facendo leva su quell'illegittimo avviso di accertamento, iscriveva a ruolo non solo la Sig.ra ~~Polignone~~ ma anche l'odierno istante, ritenuto coobbligato solidale, per l'importo pari ad euro 355.243,46, per il sol fatto di aver presentato la dichiarazione congiunta.

Il Sig. ~~Castello~~ risulta altresì debitore nei confronti dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena a seguito di contratto di mutuo di



credito fondiario stipulato nel 2010, della durata di 20 anni, per euro 110.000,00.

A dimostrazione della buona fede si evidenzia che sino ad oggi, nonostante l'evidente difficoltà economica, il sig. ~~Carlucci~~ ha puntualmente versato le 125 rate del mutuo scadute.

La situazione finanziaria dell'istante risulta compromessa dalle spese mensili che il medesimo sostiene:

Canone mutuo	525,00
Vitto	200,00
Luce/Gas/Telefono	230,00
Canone idrico/Tari	100,00
Carburante veicolo/assicurazione	190,00
Spese ordinarie	250,00
Tot.	1.495,00

Si tenga conto che lo stato di famiglia dell'istante è composto dallo stesso e dal coniuge.

La situazione economica dell'anno 2018, desumibile dalla Certificazione Unica 2019, il reddito lordo annuale ammonta ad euro 32.245,47, con un conseguente stipendio mensile che, al netto delle ritenute, risulta essere pari ad € 1.558,00. A ciò si aggiunga che l'istante con decorrenza 01/02/2021 è collocato in quiescenza, circostanza quest'ultima che ridurrà ulteriormente le entrate mensili.

L'istante, nella sua qualità di consumatore ed in relazione alle obbligazioni precedentemente assunte, versa in una situazione di sovraindebitamento, peraltro maturatasi per eventi e circostanze non a lui ascrivibili, così da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.



Con riferimento ai parametri di cui all'art.1 L.F., l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L.3/2012 e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi.

In concreto l'istante si troverebbe a dover affrontare una situazione economica ben più grande delle proprie possibilità.

Si allega alla presente (all. 1, alla quale si rimanda integralmente) la proposta avanzata dall'istante nella quale sono analiticamente descritte e documentate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Conclusivamente, dalle verifiche effettuate – nei termini disposti dal Tribunale di Reggio Calabria – le cause dell'indebitamento risiedono esclusivamente nelle ragioni sopra indicate.

2) ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E CIRCOLARE AI CREDITORI.

L'attività di verifica dell'OCC ha considerato quanto segue:

- I. L'esame del piano presentato dall'istante;
- II. La consultazione dei SIC della Banca d'Italia, gestiti dalla società Experian Italia SpA, Crif SpA.
- III. La richiesta di conferma di eventuali partite scoperte presso Agenzia delle Entrate Riscossione;
- IV. L'esame della documentazione afferente l'accertamento fiscale e il relativo contenzioso in sede penale e tributaria;
- V. Le risultanze dell'ispezione al PRA Pubblico 'Registro Automobilistico';
- VI. Estratti conto e fatture luce/gas;
- VII. Perizia a firma del geom. ~~XXXXXXXXXX~~



3) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Come risulta dalla proposta e dalle informazioni acquisite, l'istante è stato dipendente della Regione Calabria con qualifica di istruttore. Con decorrenza dal mese di febbraio 2021 è stato posto in quiescenza.

4) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

L'Organismo di Composizione della Crisi, per quanto ha potuto accertare, evidenzia l'assenza di ulteriori debiti tributari, escluso quello indicato nel piano, così come certificato dalla Agenzia delle Entrate.

Gli elementi su esposti provano la diligenza del debitore che, nonostante la debitoria, ha faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni personali.

Il debitore, finora, non ha subito alcuna azione esecutiva da parte dei Creditori.

5) GARANZIE – SOLUZIONE PROPOSTA

Dalla documentazione acquisita, emerge che i debiti contratti dall'istante sono:

- Accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di € 355.243,46;
- Mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione con residuo da versare pari ad € 58.897,86;

Il patrimonio dell'istante è costituito da:



- stipendio/pensione;
- diritto di abitazione, per 1/2, ove vive il nucleo familiare, sul quale grava il mutuo sopraindicato sito in Reggio Calabria, via Sbarre Superiori n. 50;
- nonché i cespiti in comproprietà come di seguito indicate:

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprieta' per 1/7	SAN ROBERTO	18	32	5	SAN ROBERTO (RC) PIAZZA ANNUNZIATA, 19 Piano T-1 - 2-3	cat. A/4	1	5,5 vani	Euro:105,10
Proprieta' per 1/2	CAMPO CALABRO	14	1465		VIGNETO	1	5 are 80 ca	Euro:11,23	Euro: 2,85
Proprieta' per 1/2	CAMPO CALABRO	14	1466		VIGNETO	1	9 are 17 ca	Euro:17,76	Euro: 4,50
Proprieta' per 1/2	CAMPO CALABRO	14	1467		VIGNETO	1	1 are 19 ca	Euro:2,30	Euro: 0,58
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	17	411		FABB DIRUTO		42 ca	Euro:	Euro:
Proprieta' per 1/112	SAN ROBERTO	18	57		ULIVETO	3	4 are 70 ca	Euro:2,31	Euro: 0,73
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	12		MODELLO 26			Euro:	SI
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	13		AREA FAB DM		68 ca	Euro:	Euro:
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	14		ULIVETO	2	1 ha 75 are 60 ca	Euro:131,50	Euro: 36,28
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	15		ULIVETO	2	1 ha 11 are 10 ca	Euro:83,20	Euro: 22,95
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	16		ULIVETO	2	6 are 80 ca	Euro:5,09	Euro: 1,40
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	17		CASTAGNETO	3	58 are 50 ca	Euro:10,57	Euro: 3,02
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	19		FABB DIRUTO		2 are 90 ca	Euro:	Euro:
Proprieta' per 1/7	SAN ROBERTO	19	5		BOSCO CEDUO	3	5 are 70 ca	Euro:0,88	Euro: 0,06
Proprieta' per 1/7	SAN ROBERTO	19	6		MODELLO 26			Euro:	SI
Proprieta' per 2/24	SAN ROBERTO	19	9		BOSCO CEDUO	3	4 ha 34 are 10 ca	Euro:67,26	Euro: 4,48
Diritto del concedente per 1/7	SAN ROBERTO	24	412		SEMIN ARBOR	2	3 are 70 ca	Euro:1,62	Euro: 0,48
Diritto del concedente per 1/7	SAN ROBERTO	24	646		PASCOLO ARB	1	2 are 40 ca	Euro:0,37	Euro: 0,19
Proprieta' per 1/7	SAN ROBERTO	24	652		SEMIN ARBOR	2	1 are 60 ca	Euro:0,70	Euro: 0,21
Proprieta' per 1/7	SAN ROBERTO	24	907		AGRUMETO	3	15 are 30 ca	Euro:47,81	Euro: 11,85

Per la corretta determinazione del valore del compendio immobiliare del proponente si è fatto riferimento alla perizia del geom. ~~M. M. M.~~ del 27/01/2021 che stima le quote di comproprietà di tutti i cespiti indicati nella misura complessiva di € 32.729,37. Il valore di tali beni deve essere decurtato da eventuali costi di divisione (giudiziale o convenzionale) che l'istante dovrebbe sostenere prima di procedere alla vendita essendo notorio che la quota di bene indiviso ha un valore commerciale sostanzialmente nullo e non essendovi accordo tra i comproprietari circa le modalità di divisione.

PROPOSTA DELL'ISTANTE

L'istante propone il pagamento complessivo di € 60.000 con le seguenti modalità:

€ 10.000 entro 10 giorni dall'omologa del piano;

€ 50.000 versati in ratei mensili da € 500 mensili dal mese successivo all'omologa fino all'estinzione.

La proposta prevede l'impiego delle suddette somme nella misura del 90% per il credito assistito da garanzia ipotecaria e per il 10% per il credito chirografario.

CONCLUSIONE

I. Elenco crediti nell'ordine dei privilegi.

Si indicano altresì i seguenti importi assistiti da prededuzione:

€ 6.500,00 per il compenso dell'OCC (cfr. contratto)

€ 6.856,69 per compensi del professionista avv. Salvatore Rijli
(cfr. proposta).

€ 58.897,86 mutuo assistito da garanzia ipotecaria;

€ 355.243,46 credito chirografario vantato da Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che il mutuo concesso dalla banca MPS è assistito da garanzia ipotecaria e che il credito tributario deve considerarsi



chirografario, può ritenersi congrua la proposta di pagamento formulata dall'istante tesa a ripartire il 90 % della somma messa a disposizione – epurate dai crediti assistiti da prededuzione – in favore della banca MPS e il 10% per il soddisfacimento della pretesa di Agenzia delle Entrate.

La proposta può ritenersi congrua sia sotto il profilo quantitativo (€ 60.000) sia in ordine alle modalità di pagamento proposte (€10.000 acconto ed € 50.000 in ratei).

Con riferimento alla somma proposta si evidenzia che l'unico bene meritevole di apprezzamento economico è costituito dall'abitazione ove l'istante risiede assieme al coniuge, essendo tutti gli altri beni pervenuti per successione (sebbene numericamente importanti) in proprietà per una minima quota e non comodamente divisibili/prontamente liquidabili.

Con riferimento alle modalità di pagamento deve rilevarsi come la somma proposta ecceda l'importo che i creditori potrebbero ottenere avviando una esecuzione (l'immobile, come detto, è in comproprietà con la moglie dell'istante e il valore economico dei beni non è apprezzabile in quanto presuppone la divisione per la quale non vi è accordo).

Un eventuale pignoramento dello stipendio sarebbe assoggettato alle norme del D.P.R. n. 602 del 1972, in particolare l'articolo 72 ter, in materia di limiti di pignorabilità applicabili al pignoramento presso terzi posto in essere dall'Agenzia delle Entrate riscossione nella misura pari a 1/5

Nel caso di specie il quinto dello stipendio dell'istante (pari a € 1.500) sarebbe di € 300.

La somma che ha proposto di pagare mensilmente l'istante è invece pari ad € 500.



PROPOSTA DI PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'istante corrisponderà:

€ 10.000 entro 10 giorni dall'omologa del piano;

€ 50.000 versati in ratei mensili da € 500 mensili dal mese successivo all'omologa fino all'estinzione.

Sulla base di tale documentazione, ragionevolmente, si possono ritenere congrue le garanzie offerte (permanere dell'ipoteca in favore di banca MPS).

II. Giudizio di completezza deposito documenti.

Lo scrivente facente funzioni di OCC ritiene quindi che la documentazione prodotta ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l'Istante risulti quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di OCC.

Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto lo scrivente, attesta la fattibilità del piano del consumatore presentato.

Il professionista
dott. Giacomo Falcone



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice Delegato,

vista l'istanza del ricorrente [REDACTED] [REDACTED] (C.F.:
[REDACTED]) per l'accesso alla procedura di composizione della

crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai
creditori un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l.
3/2012 ;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato:

che il ricorrente è "consumatore", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona
fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del
tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;

che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, il ricorrente:

non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L.
nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad esso imputabili uno dei provvedimenti di
annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e
14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione
della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato
– non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo
quinquennio,

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge;

visti gli artt. 12 bis e segg. della l. 3/2012;



P.Q.M.

Fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del **30.06.2021**, ore 10.00;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente a all'OCC.

Reggio Calabria, 13.05.2021

Il Giudice Delegato
dr.ssa Tiziana Drago

